

Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Norme tecniche per gli impianti di telecomunicazione

Giusta l'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 1997¹ sulle telecomunicazioni (LTC) e l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 giugno 2002² sugli impianti di telecomunicazione (OIT), l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha definito le norme tecniche (vedi allegato) per gli impianti di telecomunicazione il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b, capoverso 3 o 4 lettere a, b, c, d, e o f dell'OIT.

Si tratta di norme emanate dall'UFCOM o di norme europee armonizzate che sono state emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) oppure dall'Istituto europeo di standardizzazione delle telecomunicazioni (ETSI).

Le liste dei titoli delle norme tecniche definite dall'UFCOM come pure i testi di queste norme possono essere ordinati presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (Switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; telefono 052 254 54 54, fax 052 254 54 74 o presso SICTA, Laupenstrasse 18a, 3001 Berna, telefono 031 380 11 80, fax 031 380 11 81.

I testi della Comunicazione della Commissione e della Direttiva possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l'Avenir 44, Casella postale, 2502 Bienne, telefono 032 327 58 44, fax 032 327 55 58, e-mail: faa@bakom.admin.ch o sul suo sito internet: www.ufcom.ch.

8 novembre 2005

Ufficio federale delle comunicazioni:

Martin Dumermuth

¹ RS 784.10

² RS 784.101.2

Norme tecniche il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 OIT

Norme tecniche che figurano nella Comunicazione 2005/C426/02³ della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 1999/5/CE⁴ il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 OIT conformemente alla seguente tabella di equivalenza:

Esigenza fondamentale OIT	Esigenza fondamentale direttiva 1999/5/CE
art. 7 cpv. 1 lett. b	art. 3.1.b
art. 7 cpv. 3	art. 3.2
art. 7 cpv. 4 lett. a	art. 3.3.a
art. 7 cpv. 4 lett. b	art. 3.3.b
art. 7 cpv. 4 lett. c	art. 3.3.c
art. 7 cpv. 4 lett. d	art. 3.3.d
art. 7 cpv. 4 lett. e	art. 3.3.e
art. 7 cpv. 4 lett. f	art. 3.3.f

Norme tecniche emanate dall'UFCOM elencate qui di seguito:

<i>Riferimento del documento</i>	Limite di validità del documento <i>Riferimento del documento sostitutivo</i>	Esigenza fondamentale OIT
Titolo del documento		
<i>NT-10048</i>		art. 7 cpv. 3
Norma tecnica per le emittenti di radiodiffusione della televisione digitale terrestre DVB-T		

³ GU n. C246/02 del 5.10.2005.

⁴ Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, GU n. L91/10 del 7.4.1999.